

RACCOMANDAZIONE (UE) 2019/1665 DELLA COMMISSIONE**del 30 settembre 2019****relativa alle misure di prevenzione e gestione delle crisi di cui all'articolo 33, paragrafo 3, primo comma, lettera d), del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio — (fondi di mutualizzazione)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 292,

considerando quanto segue:

- (1) La presente raccomandazione riguarda l'applicazione dell'articolo 33, paragrafo 3, primo comma, lettera d), del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ («regolamento OCM») e dell'articolo 40 del regolamento delegato (UE) 2017/891 della Commissione ⁽²⁾.
- (2) La promozione della prevenzione e della gestione delle crisi nel settore agricolo costituisce uno dei sei obiettivi della politica dell'Unione nel settore ortofrutticolo sin dall'inizio del 1996. Al riguardo, i fondi di mutualizzazione sono un importante strumento di prevenzione delle crisi per tutte le organizzazioni di produttori nel quadro dei loro programmi operativi.
- (3) In tale contesto, l'articolo 33, paragrafo 3, primo comma, lettera d), del regolamento OCM, modificato dal regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾, consente di ottenere contributi finanziari attraverso i programmi operativi delle organizzazioni di produttori nel settore ortofrutticolo per ricostituire i fondi di mutualizzazione in seguito al pagamento di compensazioni ai soci produttori di tali organizzazioni che subiscono un drastico calo di reddito a causa di condizioni di mercato avverse.
- (4) A norma dell'articolo 40 del regolamento delegato (UE) 2017/891, gli Stati membri devono prevedere specifiche condizioni per la concessione del sostegno in virtù di tale misura. Nel far ciò, essi devono garantire la parità di trattamento tra gli agricoltori in tutta l'Unione, nonché il rispetto delle norme di quest'ultima in materia di concorrenza e dei suoi impegni internazionali (ad esempio, gli accordi dell'OMC).
- (5) La presente raccomandazione intende chiarire agli Stati membri e agli operatori economici l'applicazione della misura relativa ai fondi di mutualizzazione da parte delle organizzazioni di produttori affinché queste ultime utilizzino maggiormente questo strumento di prevenzione delle crisi in tutta l'Unione.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) 2017/891 della Commissione, del 13 marzo 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati, integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le sanzioni da applicare in tali settori e modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione (GU L 138 del 25.5.2017, pag. 4).

⁽³⁾ Regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2017, che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale (GU L 350 del 29.12.2017, pag. 15).

